

Relazione alla Camera dei Deputati

Progetto di Legge per la Leva di No-
tra marinari ed Operaj dell'Inscrizione
Marittima per il servizio di permanenza
e di Supplemento a bordo del Naviglio e
per lavori del Cantiere

Signori

Nella guerra d'Oriente in cui
si bella è la prova delle Armi nostre
il Naviglio che venne apprestato, talo-
rese un servizio al Corpo di Spedizione
che abbastanza non si potrebbe esaltare
l'utilità del suo concorso.

Il Governo del Re va lieto di ciò
proclamare in cospetto della rappresen-
tanza Nazionale a ben dovuta lode
della Marina, ed a soddisfazione delle
apprensioni che in principio si avran-
no in qualunque contingenza non
fosse mai per mancare alle forze terrestri
il sussidio e la cooperazione di una
propria competente forza navale.

Non solo i Bastimenti tutti a
Vapore, ma parecchi anche di quelli a
vela muniti a provvedere ad ogni
esigenza, e danno appoggio di prodi,
che gloria del Principe d'Italia,
combattano per il diritto, per la giustizia
e per la civiltà.

Questo nerbo di forze marittime
più non ha quasi accresciuto di tre Battelli
a Vapore tratti dalla Marina
Inglese, e può essere ancora il caso che si
abbia ad acquistarne degli altri.

Urgentissima per sé l'opera
da Calafato per metterla al più presto

(11)

in mare dal Cantharo di Costuzione la nuova fregata ad elice il Vittorio Emanuele, e nel bisogno che stringe di un numero considerevole di lavoranti di quell'Arte, non sarebbe riuscito di averne a trattare con i Capi della Maestranza, nemmeno per la giornaliera mercede che vien loro corrisposta dagli Amatori al Commercio.

Importa adunque, si supponga che il Governo sia posto in grado di sopporre alle esigenze del Mariglio che è forza tenere in armamento, in previsione anche degli aumenti che fosse d'uopo apportargli, e perciò vien richiedendo al Parlamento la facoltà di levare - **Diecimille** - tra Marinari ed Operaj dell'Inverosione Marittima, facendone la chiamata a riprese, ed in una sol volta, a seconda delle esigenze.

Si avrebbe così il modo di riempire le lacune che si verificassero nel Corpo reale Equipaggi, la forza del quale sarebbe sempre tenuta al completo, e si potrebbe ad un tempo disporre di quella quantità di marineria che fosse d'uopo assegnare al servizio Straordinario di Supplemento.

Conviene però intede lo avvertire che del Contingente richiesto, buona

parte sarebbe di Operaj, li quali non vorrebbero trattenuti al servizio che pel tempo necessario al compimento dei lavori pel quali sono chiamati, in guisa che meno aggravio avrebbe a sopportare la classe mercantile, e minor dispendio l'Esercito da questo reclutamento.

Non abbastanza esplicita nella sospensione dei congedi in tempo di guerra sarebbero le Determinazioni Soriano del 6. febbrajo 1830. relative ai Marinari di Lera, e però a togliere qualunque incertezza a tale riguardo si avvisò di applicare il disposto dell'Art. 167. della Legge sul reclutamento dell'Esercito.

I difetti delle attuali disposizioni sulle Lere di mare avranno presto riparo mediante l'ordinamento che il Ministero si propone di produrre su questo importante soggetto.

Progetto di Legge

Articolo 1.^o

Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della Real Marina un Contingente di Muricco
— Orville — tra Marinari ed Operaj dell'Iscrizione Marittima

217
per gli Armamenti e per le Costruzioni
Marali

Articolo 2^{do}

Con questa Lega sarà provveduto
al servizio di permanenza nei limiti
della forza del Corpo Reale Equipaggi,
ed a quello di supplemento, a riuu-
sci bisogni secondo che sarà determi-
nata per Decreto Reale.

Articolo 3^{do}

Il disposto dell'Articolo 167. della
Legge 20 Marzo 1854. sul reclutamento
dell'Esercito è applicato agli indi-
vidui del Corpo Reale Equipaggi
per tutto il tempo che durerà l'attuale
Guerra d'Oriente.

Articolo 4^{to}

Quelli però appartenenti al
servizio di Supplemento i quali
fossero nei casi di esenzione per
condizioni di famiglia, previsti
dal disposto della Sezione 2^{da} Cap.
2^{do}, Titolo 2^{do} della succitata Legge,
otterranno licenza temporanea
dopo una Campagna di diciotto
mesi, e quando il Bastimento
si trovi nel porto di armamento.

Articolo 5^{to}

La presente legge avrà effetto
dalla sua pubblicazione.

SESSIONE 1856

N.º 31-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

LOUARAZ, CORSI, MONTICELLI, GHIGLINI, ROSSI,
RICCARDI ERNESTO, SOLAROLI

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 12 dicembre 1855

Leva di mille uomini tra marinari ed operai

Tornata delli 3 gennaio 1856

SIGNORI,

La Commissione incaricata di esaminare la proposta del sig. ministro di Marina intorno alla leva di mille marinai ed operai dell'iscrizione marittima, sul dubbio che il considerevole numero, massime d'operai chiamati al servizio, potesse per avventura arrecare gran perturbazione nella marineria mercantile, ricorse al ministro per aver tutte quelle nozioni che potessero illuminarla nelle sue deliberazioni.

Dalle spiegazioni avute dal prelodato Ministero, e dai documenti statili comunicati, la Commissione ebbe a riconoscere che il numero dei marinai necessari per compire l'armamento dei tre battelli a vapore di recenti acquistati in Inghilterra, e della pirofregata *Vittorio Emanuele*, e per surrogare le mancanze occorse negli equipaggi del naviglio, che con instancabile zelo sta prestando i più eminenti servizi al prode nostro esercito d'Oriente, sarà di circa 650 uomini, e che, quanto agli operai calafati, il loro numero non sarà maggiore di 150 e la loro ferma temporaria non oltrepasserà i tre mesi, salvo che lavori straordinari ne prolungassero la permanenza, la quale in ogni caso sarà sempre di breve durata.

Per siffatte considerazioni essendo pienamente giustificata la necessità e l'urgenza del proposto progetto di legge, la Commissione ve ne propone per mio mezzo l'adozione.

P. SOLAROLI *Relatore*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della Real Marina un contingente di numero *mille* tra marinari ed operai dell'iscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali.

Art. 2.

Con questa leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del Corpo Reale Equipaggi, ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni, e secondo che sarà determinato per Decreto Reale.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, è applicato agli individui del Corpo Reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra d'Oriente.

Art. 4.

Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia, previsti dal disposto della sezione 2.^a capo 2.^o, titolo 2.^o della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento.

Art. 5.

La presente legge avrà effetto dalla sua pubblicazione.

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

~~Art. 1.~~

~~Identico al qui contro.~~

~~Art. 2.~~

~~Identico al qui contro.~~

Art. 3.

Il disposto dell'art. 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, è applicato agli individui del Corpo Reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra.

Art. 4.

Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia, previsti dal disposto dal titolo 2.^o, capo 2.^o, sezione 2.^a della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento.

~~Art. 5.~~

~~Identico al qui contro.~~

*Approvato nella Tornata del 7. Gennaio 1856.
Della R.*